

7 agosto 2014

**INCOMPATIBILITA' CARICA SINDACO E/O ASSESSORE E LIBERA PROFESSIONE – AGGIORNAMENTO
PARERE**

In riferimento al precedente parere del 2009, emesso dal Consulente Legale dell'Ordine, Studio Legale Pino e Associati "[Parere in ordine alla compatibilità tra l'esercizio della libera professione e la carica di assessore comunale](#)" essendo intervenuti degli aggiornamenti normativi, lo Studio Legale ha predisposto una nota integrativa che aggiorna il parere anzidetto.

Nella nota si specifica quanto segue:

- le conclusioni contenute nel parere del 2009 sono tutt'oggi valide con la specifica, però, che alcune norme in esso citate sono state modificate e/o superate;
- sono rimasti immutati i riferimenti alle norme del TUEL (art. 63 - 66) che trattano l'argomento delle incompatibilità;
- sono intervenute alcune novità, introdotte dal c.d. "Decreto del Fare" n.39/2013, che però concernono il tema specifico delle "incompatibilità tra incarichi nelle P.A. e negli Enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico";
- sono rimaste immutate anche le norme del TUEL sullo "status" degli amministratori di cui agli art.77 e 78;
- sono mutate le norme deontologiche citate nel parere del 2009. In modo specifico è stato modificato il Codice Deontologico degli Architetti PPC, entrato in vigore nel gennaio del presente anno. Quindi non è più attuale il richiamo al precedente Codice. Infatti il vecchio [art.26](#) sul conflitto di interessi è stato sostituito dall'attuale [art.31](#).

In sintesi, le conclusioni contenute nel parere del 2009 sono ancora valide, ma parte delle norme in esso richiamate risultano superate, come sopra specificato.